

COMUNE DI ROVERE' VERONESE

Provincia di Verona

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI
E BENEFICI ECONOMICI
AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI

INDICE

- Capo I : Finalita'
- Capo II: Procedure
- Capo III: Settori d'intervento
- Capo IV: Soggetti ammessi
- Capo V: Condizioni generali di concessione
- Capo VI: Assistenza e sicurezza sociale
- Capo VII: Attivita' sportive e ricreative del tempo libero
- Capo VIII: Sviluppo economico
- Capo IX: Attivita' culturali ed educative
- Capo X: Tutela dei valori ambientali
- Capo XI: Interventi straordinari
- Capo XII: Disposizioni finali

Capo I

FINALITA'

Art. 1

1. Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilita' sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art. 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalita' stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimita' degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

Art. 3

1. La Giunta comunale dispone le iniziative piu' idonee per assicurare la piu' ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142 degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

CAPO II

PROCEDURE

X Art. 4

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalita' alle quali l'intervento richiesto e' destinato.

2. Le istanze presentate per le finalita' di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

Tale dichiarazione non e' richiesta per gli interventi di cui all'art. 14 direttamente prestati ai soggetti assistiti od alle loro famiglie.

Art. 5

1. La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale, e delle risorse disponibili in bilancio, stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative inclusi nel piano.

Art. 6

1. L'ufficio competente predispone lo schema della deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale per l'attribuzione definitiva dei contributi.

2. La proposta di deliberazione viene trasmessa al Segretario Comunale il quale richiede il parere contabile e di copertura finanziaria al responsabile della Ragioneria e rimette la pratica alla Giunta con il suo parere in ordine alla legittimita' della proposta di deliberazione.

CAPO III

SETTORI D'INTERVENTO

Art. 7

1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale puo' effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti, elencati in ordine alfabetico:

- a) Assistenza e sicurezza sociale;
- b) Attivita' sportive e ricreative del tempo libero;
- c) Attivita' per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
- d) Cultura ed informazione;
- e) Sviluppo economico;
- f) Tutela dei valori ambientali.

CAPO IV

X SOGGETTI AMMESSI

Art. 8

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere puo' essere disposta dall'Amministrazione a favore:

- a) di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalita' stabilite dal presente regolamento;
- b) di enti pubblici, per le attivita' che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalita' giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attivita' a favore della popolazione del Comune;
- d) di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attivita' a vantaggio delle popolazione del Comune. La costituzione dell'Associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno 60 giorni, la richiesta dell'intervento.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici puo' essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalita' di aiuto e solidarieta' verso altre comunita' italiane o straniere colpite da calamita' od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunita' alla quale l'ente e' preposto.

CAPO V

CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

Art. 9

1. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento.

2. Al richiedente, con il provvedimento di assegnazione dell'intervento, puo' essere autorizzata l'erogazione di un acconto dell'importo concesso.

3. L'erogazione totale od a saldo della somma assegnata viene effettuata dall'Ente entro 30 giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'avvenuto intervento al quale la stessa era finalizzata e la spesa sostenuta.

4. L'erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano d'immediata assistenza puo' essere autorizzata dal Sindaco nell'ambito dell'apposito fondo stanziato in bilancio e destinato con atto della Giunta per queste finalita'. Il Sindaco adotta la sua decisione in base all'istanza del richiedente.

Art. 10

1. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attivita' ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunita' locale e di cui al precedente art. 7, primo comma, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e dal programma di attivita'. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attivita' o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'ente ha fruito del contributo dell'ente, dovra' essere presentato il preventivo e il programma per il nuovo anno.

2. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attivita', la devoluzione al Comune dei beni - o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo e' richiesto - con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.

3. I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal Segretario dell'Ente e, ove esista, dal Presidente del Collegio Sindacale.

X Art. 11

1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunita' locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sara' effettuata e del preventivo finanziario.

Art. 12

1. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

2. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilita' alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, cosi' come non assume responsabilita' relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potra' esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitano di chiarimenti, puo' sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

4. La concessione dell'intervento e' vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalita' per le quali e' stato accordato.

Art. 13

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attivita' sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attivita', che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.

4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con modalita' stabilite dal presente regolamento.

5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

CAPO VI

ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

Art. 14

1. Gli interenti di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati:

- a) alla protezione e tutela del bambino;
- b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in eta' evolutiva;
- c) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
- d) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
- e) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;
- f) alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze;
- g) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.

2. Per conseguire tali finalita' il Comune provvede:

- a) all'attivazione delle istituzioni comunali che saranno previste dallo statuto, preposte a realizzare gli obiettivi individuati dal precedente comma;
- b) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma;
- c) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra;
- d) ad interventi diretti in tutti i caso nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti. In particolare i seguenti settori di intervento sono regolati come segue:

A - Minimo vitale

Potra' essere corrisposta l'integrazione mensile in denaro ai nuclei familiari ove siano presenti soggetti destinatari del presente provvedimento il cui reddito complessivo accertato sia riconosciuto insufficiente per un'esistenza decorosa.

Come parametro di riferimento, e sempre per nuclei composti da una sola persona, si assume l'importo della "pensione sociale".

Ai fini della determinazione del reddito del nucleo familiare

si computano tutte le entrate dei componenti sia di lavoro, pensionistiche, assistenziali, ed altre.

Ai nuclei familiari il cui reddito accertato sia inferiore a quello come sopra riconosciuto inferiore al "minimo vitale" sarà corrisposto:

- a) un contributo mensile in denaro "buono viveri" da determinarsi annualmente;
- b) contributi straordinari "una tantum" da determinarsi al bisogno per esigenze particolari quali interventi igienico - socio - sanitari, un'oblazione, riscaldamento, cure, ecc.

B - Bisogni atipici

Garantita la copertura dei bisogni ordinari di base, e' comunque indispensabile dare una risposta al bisogno atipico, prevedendone la copertura.

Viene fissato in L. 50.000.= il tetto massimo mensile per le normali e prevedibili risposte (diete, spese relative a dialisi, fisioterapia e medicinali non previsti dal servizio sanitario nazionale).

L'aiuto economico concedibile si diversifica in rapporto al reddito reale del nucleo e viene disposto con provvedimento del Sindaco nei limiti della disponibilita' dello specifico capitolo di bilancio.

Qualora si verificassero situazioni particolari, si dovra' provvedere tramite apposita deliberazione della Giunta Municipale.

C - Bisogni straordinari

Si tratta di spese eccezionali, indispensabili per la persona e/o per nucleo, quali:

- spese per problemi abitativi (traslocchi, arredamento, masserizie, piccole opere di riattamento, cambiali e pigioni non coperte, in periodi di grave insufficienza o mancanza di reddito del nucleo);
- spese per debiti alimentari, maturati in periodi di inadeguatezza od inesistenza di reddito;
- spese per acquisto di strumenti di lavoro;
- spese per acquisto di presidi vari, che non possano essere concessi da altri Enti, che servano a ridare autonomia e/o a rendere possibile l'inserimento scolastico e lavorativo o la permanenza in famiglia di persone in particolari condizioni (inabili, anziani, handicappati);
- spese per acquisto di effetti personali (es. vestiario per bambini affidati, ecc.);
- spese per pagamento di bollette acqua, luce, gas - spese funerarie.

La consistenza dell'aiuto economico varia in rapporto al variare del reddito reale e sara' definito con deliberazione della Giunta.

Per situazioni particolari si provvederebbe tramite apposita deliberazione della Giunta Municipale.

D - Assistenza varia

Comprende servizi socio assistenziali inesistenti quali la collaborazione domestica, il pronto intervento, l'affidamento diurno od ad ore, l'affidamento familiare, forme d'assistenza domiciliare, ritenuti indispensabili per la mancanza nel proprio ambiente delle persone (minori, handicappati, inabili, cronici) e dei loro nuclei familiari. Il Comune vi provvede mediante convenzione o pagamento indiretto.

Il servizio di collaborazione domestica potra' essere erogato entro il limite di 6 ore giornaliere.

Il servizio e' alternativo e/o in rapporto con l'integrazione economica al minimo vitale e con quello di cui al punto 4 della lettera A.

La quota mensile per l'affidamento familiare e' stabilita fra un minimo di L. 200.000.= ed un massimo di L. 500.000.= da stabilirsi con provvedimento della Giunta Municipale.

2. Gli interventi sopra previsti avverranno previa domanda degli interessati o dopo accertamento documentato delle varie richieste nonche' della verificata mancanza di mezzi finanziari, di beni mobili ed immobili alienabili di persone tenute per Legge ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile o della loro incapacita' a provvedervi.

3. E' ammessa l'erogazione contemporanea di piu' interventi economici quando lo richieda l'esigenza di dare una risposta complessiva ai problemi dell'utenza.

4. L'erogazione di sussidi, a favore di cittadini italiani occasionalmente presenti a Rovere' Veronese senza punti di riferimento ed economicamente non autonomi, per un importo massimo di L. 30.000.= per una sola volta all'anno, salvo casi di motivata necessita', e' disposto dal Sindaco e liquidata dal servizio economato.

Art. 15

1. Le istituzioni comunali costituite per operare nel settore possono essere preposte dalla Giunta a svolgere l'azione di coordinamento e guida di programmi d'intervento, alla cui attenzione esse partecipano con le risorse ed i mezzi di cui dispongono.

2. Per i soggetti che necessitano di interventi di immediata assistenza, si provvede secondo quanto stabilita' dal quarto comma del precedente art. 9.

CAPO VII

ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

Art. 16

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attivita' sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.

2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attivita' sportive amatoriali e di attivita' fisico - motorie ricreative del tempo libero.

3. Alle societa' ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunita', agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprieta' comunali con esclusione, in ogni caso di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.

4. Il Comune puo' concedere contributi una-tantum alle societa' ed associazioni di cui al comma 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunita' o per sistemazioni e miglioramenti da apportare agli impianti sportivi in uso alle stesse.

5. Gli interventi di cui ai comma precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalita' e condizioni di cui ai precedenti capi II, IV, e V.

Art. 17

1. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature di cui al comma 3 del precedente art. 16 e' regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilita' da parte del Comune per l'uso delle stesse.

2. Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, lo stesso sara' consentito, sempre sotto la responsabilita' del soggetto utilizzatore, quando la Commissione Provinciale per i locali di spettacolo abbia concesso il proprio nulla-osta, copia del quale dovra' essere immediatamente trasmessa al Comune.

CAPO VIII

SVILUPPO ECONOMICO

Art. 18

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

- a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
- b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune e la partecipazione effettiva rappresenti almeno il 60% delle aziende predette;
- c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
- d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costruzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;
- e) a contributi annuali a favore delle Associazioni Pro-Loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale, di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte della competente Commissione Provinciale e non comprende l'uso, a carico del Comune, degli impianti elettrici e telefonici. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.

Art. 19

1. Per le richieste di contributi annuali da parte dei soggetti di cui alla lettera e) del comma primo del precedente art. 18 si osservano le norme di cui agli artt. 10 e 12 del presente Regolamento.

CAPO IX

ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

Art. 20

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attivita' e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:

- a) a favore dei soggetti che svolgono attivita' di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
- b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attivita' teatrali e musicali di pregio artistico;
- c) a favore dei soggetti che effettuano attivita' di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunita';
- d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli di altre comunita' nazionali o straniere;
- e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalita' culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunita' e concorrono alla sua valorizzazione.

Art. 21

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attivita' gia' svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunita' locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale occorre alla promozione della cultura.

CAPO X

TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

Art. 22

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

- a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

CAPO XI

INTERVENTI STRAORDINARI

Art. 23

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio per la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.

CAPO XII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24

1. E' istituito un albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci.

2. Tale albo e' aggiornato annualmente e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno. *dal 2001 non si trasmette piu' vedi Circolare Prefettura*

3. Per ciascun soggetto che figura nell'albo viene indicata anche la disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni di cui sopra.

4. L'albo va affisso all'albo pretorio nei modi di legge e puo' essere consultato a richiesta da qualsiasi cittadino.

Art. 25

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame dell'organo regionale di controllo diviene esecutivo.

Il presente regolamento e' stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 65 del 10/12/92 integr. A.C.C. n° 20ve 24/2/93

IL SINDACO

F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to

=====
Pubblicato all'albo Pretorio addi' 11/12/1992

Rovere' Veronese, li' 15/12/1992

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to

=====
Divenuto esecutivo, a' sensi dell'art. 46 della legge 8 giugno 1990 n. 142 a seguito di invio alla Sezione Provinciale del Comitato Regionale di Controllo.

Rovere' Veronese, li' 23/03/1993

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to

=====
Ripubblicato all'albo Pretorio per giorni 15 consecutivi dal 02/04/93 al 17/04/93 a' sensi dell'art. 47 della L. 142/90.

Rovere' Veronese, li' 19/04/93

Visto: IL SINDACO

F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to